

COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA
Provincia di Cremona

Allegato alla deliberazione
di Consiglio Comunale n. 25 del 04/10/2012

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
(C.O.S.A.P.)**

Modifiche

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Brozzi Dr. Giampaolo

IL SINDACO
F.TO Magni Dr. Gianmario

INDICE

- Art. 1 – AMBITO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 – CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI
- Art. 3 – DISTINZIONI DELLE OCCUPAZIONI ED ATTO DELLE CONCESSIONI
- Art. 4 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE
- Art. 5 – OCCUPAZIONI D'URGENZA
- Art. 6 – MODALITA' PER LE RICHIESTE ED IL RILASCIO DI CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI
- Art. 7 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE
- Art. 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- Art. 9 – DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE
- Art. 10 – MODIFICA, SOSPENSIONE, REVOCA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE
- Art. 11 – RINNOVO DELLA CONCESSIONE
- Art. 12 – COMMERCIO E MESTIERI GIROVAGHI SU AREE PUBBLICHE
- Art. 13 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE
- Art. 14 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE
- Art. 15 – SOGGETTO PASSIVO
- Art. 16 – AGEVOLAZIONI
- Art. 17 – ESENZIONI
- Art. 18 – MAGGIORAZIONI
- Art. 19 – VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI
- Art. 20 – VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
- Art. 21 – ACCERTAMENTI
- Art. 22 – RISCOSSIONE COATTIVA
- Art. 23 – RIMBORSI

Art. 24 – SANZIONI

Art. 25 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI:

- OCCUPAZIONI PERMANENTI
- OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ALLEGATO A)

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA C.O.S.A.P.

ALLEGATO B)

TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE:

- OCCUPAZIONI PERMANENTI
- OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Art. 1

Ambito e finalità del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la cui istituzione è stata deliberata con atto del Consiglio Comunale n. 4 del 16.03.1999, esecutivo ai sensi di legge. In particolare il presente Regolamento disciplina il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate, altresì, la misura base della tariffa, i criteri di determinazione del canone, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni e la disciplina transitoria.
- 2) Nel presente Regolamento con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono le strade e le piazze nonché le altre aree pubbliche ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
- 3) Nel presente Regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.
- 4) Non rientrano nell'ambito applicativo del canone previsto dal presente Regolamento le occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del demanio dello Stato nonché le strade statali o provinciali per la parte di esse non ricomprese all'interno del centro abitato.

Art. 2

Concessioni/Autorizzazioni

- 1) Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo, appartenenti al demanio, al patrimonio indisponibile, o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione che possa essere integrata da apposito disciplinare contenente le condizioni alle quali è subordinato il rilascio della concessione.
- 2) Le occupazioni di cui al comma precedente consentono una utilizzazione da parte del beneficiario di detti beni, alla quale consegue correlativamente la compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art. 3

Distinzione delle occupazioni ed atto delle concessioni

- 1) Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di apposito atto di concessione, aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
- 2) Qualsiasi occupazione di aree e spazi, di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata a preventiva concessione comunale rilasciata dal funzionario Responsabile, individuato dal Sindaco, a seguito di apposita domanda dell'interessato.
- 3) Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - che si protraggono oltre al termine di scadenza senza rinnovo o proroga della concessione, ovvero della revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
- 4) In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle relative spese.
- 5) Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità, civile e penale, per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
- 6) Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le tipologie analoghe a quelle riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

Art. 4

Rilascio della concessione ed autorizzazione

- 1) Il procedimento per il rilascio della concessione ed autorizzazione è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e del relativo regolamento di attuazione ed esecuzione, nonché dalla Legge 07.08.1990 n. 241. Il procedimento per il rilascio di concessioni permanenti e temporanee con o senza manomissione, si conclude entro il termine di 20 giorni dalla presentazione della domanda.
- 2) Il rilascio del provvedimento concessione/autorizzazione costituisce titolo per l'occupazione.

- 3) L'Ufficio di Polizia Municipale provvede a redigere un apposito elenco delle concessioni permanenti ed uno per le concessioni temporanee. L'elenco contiene anche la scadenza delle singole concessioni.

Art. 5

Occupazioni d'urgenza

- 1) Per fronteggiare situazioni di emergenza o di obiettiva necessità di provvedere senza indugio ad eseguire lavori, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata dall'interessato senza la preventiva concessione/autorizzazione. In tale caso, chi ha eseguito l'occupazione deve informare, senza ritardo, anche via fax o telegramma, l'Ufficio di Polizia Municipale per la regolarizzazione della pratica.
- 2) La mancata informazione senza ritardo, di cui al comma precedente, ovvero la mancanza delle condizioni di urgenza che hanno determinato l'occupazione, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.
- 3) Sono comunque a carico dell'occupante tutte le misure previste per la tutela della circolazione stradale, contemplate dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada.

Art. 6

Modalità per le richieste ed il rilascio di concessioni ed autorizzazioni

- 1) Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente ottenere il rilascio della prescritta concessione od autorizzazione da parte del Comune.
- 2) Le domande tese ad ottenere le predette concessioni o autorizzazioni devono essere presentate all'Ufficio di Polizia Municipale.
- 3) La domanda deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso di quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico, o del bene che si richiede occupare;
 - d) la superficie o estensione lineare che si intende occupare;
 - e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;

- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare, nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - g) la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta e a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
 - h) la sottoscrizione del richiedente.
- 4) Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa e tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
- 5) Per le occupazioni temporanee, la domanda deve essere prodotta almeno cinque giorni prima della data di inizio dell'occupazione.
- 6) Per le occupazioni permanenti, la denuncia deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi, sempreché non si verifichino variazioni nell'occupazione.

Art. 7

Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

- 1) Le domande di occupazione sono assegnate per l'istruttoria all'Ufficio di Polizia Municipale, che si avvarrà del supporto tecnico e consultivo dell'Ufficio Tecnico.
- 2) Il termine per la conclusione del procedimento, e quindi il rilascio o il diniego della concessione, è di 20 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della eventuale documentazione integrativa.
- 3) L'atto di concessione è rilasciato, per quanto di competenza del Comune e senza pregiudizio di terzi, dal funzionario Responsabile individuato dal Sindaco, previa istruttoria dell'ufficio competente, e deve contenere:
 - a. gli elementi identificativi del concessionario;
 - b. le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione e le condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della concessione;
 - c. la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione, il luogo e la misura dello spazio concesso;
 - d. l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
 - e. l'obbligo di ottenere tutte le eventuali altre autorizzazioni previste dalle vigenti leggi in merito al controllo e alla sicurezza dell'occupazione assentita;
 - f. l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 8 del presente Regolamento;
 - g. la clausola che l'Amministrazione è sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche penale, pretesa, molestia o richiesta anche giudiziaria avanzata da terzi in conseguenza dell'occupazione stessa.

Art. 8

Obblighi del concessionario

Il concessionario è tenuto ad osservare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specifiche contenute nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a. mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa ed eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in "ripristino", al termine della concessione. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese all'inadempiente;
- b. esibire, su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto che legittima l'occupazione;
- c. sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi, così come da pretese anche giudiziarie avanzate dai medesimi in conseguenza dall'occupazione;
- d. versamento del canone alle scadenze previste;
- e. obbligo di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni;
- f. divieto di subconcessione, fatta salva l'autorizzazione del Comune;
- g. in caso di subentro ad altro concessionario, il subentrante deve presentare al Comune apposita istanza, entro 30 giorni dal subentro stesso, per ottenere il rilascio di nuova autorizzazione, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente Regolamento. Analoga comunicazione deve essere presentata dal concessionario originario (salvo il subingresso per causa di morte), il quale è liberato dal pagamento del canone;
- h. segnalare al Comune eventuali variazioni nelle occupazioni che possano determinare un maggiore o minore ammontare del canone.

Art. 9

Decadenza ed estinzione della concessione

1) Sono causa della decadenza della concessione:

- a. il mancato versamento o il versamento parziale del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- b. l'uso improprio o diverso da quello previsto dal disciplinare di concessione;
- c. la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazioni dei suoli;

- d. la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, entro 30 giorni successivi alla data di rilascio della concessione, in caso di occupazione permanente e nei 10 giorni successivi, in caso di occupazione temporanea;
Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza, la tassa già assolta non verrà restituita.
- 2) Sono causa di estinzione della concessione:
- a. la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, fatta salva la possibilità del subingresso per successione e conseguente rinnovo della concessione da parte del Comune;
- b. la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 10

Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della concessione

- 1) Il Comune può, in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, modificare, sospendere o revocare con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
- 2) La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto, senza interessi.
- 3) Il trasferimento a terzi della concessione senza il preventivo assenso esplicito del Comune comporta la revoca della concessione.
- 4) Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Se l'occupazione è in corso dell'atto della comunicazione della rinuncia, non si dà luogo alla restituzione del canone già corrisposto. Per le occupazioni permanenti deve essere comunque corrisposto il canone in proporzione ai mesi di effettiva occupazione con arrotondamento al bimestre.

Art. 11

Rinnovo della concessione

- 1) I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate. Tali domande di rinnovo devono essere redatte con le stesse modalità per il rilascio previste dai precedenti articoli.

- 2) Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
- 3) Per le occupazioni temporanee, il concessionario deve presentare, almeno cinque giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga ed i motivi della richiesta.

Art. 12

Commercio e mestieri girovaghi su aree pubbliche

- 1) E' consentita l'occupazione per il commercio su aree pubbliche, preventivamente individuate dal Comune. La concessione dell'area per il posteggio con veicoli banchi, tende e simili deve essere preventivamente richiesta dal Comune.
- 2) Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo del venduto, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.
- 3) Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Art. 13

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

- 1) I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. Classificazione delle strade in n. 2 categorie, secondo l'elenco allegato "A" al presente Regolamento, stabilita in base alla loro importanza ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare. La percentuale di riduzione tra la prima e la seconda è del 10 per cento;
 - b. Entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c. Durata dell'occupazione;
 - d. Valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e. Valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
- 2) Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito allegato "B" al presente Regolamento.
- 3) L'importo di canoni fino ad € 0,26 è arrotondato ad € 0,52 inferiori, oltre gli € 0,26 ad € 0,52 superiori.

Art. 14

Modalità di applicazione del canone

- 1) Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore se la frazione supera 1/2 mq. o 1/2 ml.
- 2) Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dall'area già assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.
- 3) Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione (intendendosi per tale le prime due annualità) sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, per la misura unitaria di tariffa pari ad € 0,65 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46.
- 4) A decorrere dal terzo anno la tariffa applicabile sarà quella minima prevista per le occupazioni permanenti, ridotta dell'80 per cento. Tale tariffa sarà soggetta a rivalutazione annuale in base ai dati ISTAT.

~~5) Ai fini dell'assoggettamento del pagamento del canone, sono considerati passi carrai così come definiti dal D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della strada) la cui superficie viene determinata in base all'apertura dell'accesso espressa in metri lineari con arrotondamento al metro superiore.~~

- 6) Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate nella misura:
 - del 50% sino a 100 mq.
 - del 25% per la parte eccedente 100mq. e fino a 1.000 mq.
 - del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.

Art. 15

Soggetto passivo

- 1) Il canone è dovuto al Comune dal titolare della concessione, o di autorizzazione, o in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto o abusivi, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

- 2) Il canone è indivisibile ed il versamento o la richiesta dello stesso viene effettuata indifferentemente da uno o più dei contitolari o dagli occupanti di fatto anche se abusivi, in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori, così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
- 3) Per gli anni successivi a quello del rilascio dell'atto di concessione, o di autorizzazione, o di inizio occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante abusivo, nell'ipotesi di occupazioni illegittime, che esercita l'occupazione alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

Art. 16 Agevolazioni

- 1) Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50 per cento;

~~2) Per i passi carrabili di ogni tipo, indipendentemente dall'utilizzo, la tariffa ordinaria è ridotta esclusivamente nella misura del 50 per cento;~~

- 3) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;

- 4) Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa è ridotta del 50 per cento;

- 5) Per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi con tavolini, banchi, ombrelloni, sedie e arredi la tariffa è *ridotta del 70 per cento*;

- 6) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è ridotta dell'80 per cento. Inoltre per tale utenza, le superfici sono calcolate nella misura del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq. e del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.;

- 7) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive la tariffa è ridotta dell'80 per cento. Si applica la medesima riduzione per le occupazioni realizzate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale regolarmente iscritte all'anagrafe unico delle ONLUS;

- 8) Per le occupazioni di tende e simili, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo e per la sola parte sporgente da banchi di vendita del mercato o di altre aree per le quali è già corrisposta la tassa, la tariffa è ridotta del 70 per cento;

- Per tutte le occupazioni temporanee di durata superiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta del 50 per cento;
- Per tutte le occupazioni temporanee a carattere ricorrente, la tariffa è ridotta del 50 per cento;

- Per tutte le superfici eccedenti i 1.000 mq., le tariffe sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Art. 17 Esenzioni

Sono esenti dal canone:

- a. le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune;
- b. le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- c. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, dagli Enti Pubblici e Privati di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) *del T.U.* delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d. le tabelle indicative delle stazioni e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- e. l'occupazione di spazi soprastanti con insegne pubblicitarie in genere, faretti, lampade, telecamere, tende da sole, festoni, addobbi e luminarie, così come le lanterne prive di struttura a terra la cui sporgenza dall'edificio sia inferiore a 50 centimetri;
- f. tutti i passi carrabili;
- g. le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico o istituzionale o a scopo benefico, debitamente autorizzate e purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.;
- h. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- i. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione, la devoluzione gratuita al Comune al termine della medesima;
- j. le occupazioni di aree cimiteriali;
- k. le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

- l. le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e scarico merci, da operazioni di trasloco e di manutenzione del verde, dalla collocazione momentanea di fiori o piante ornamentali all'esterno dei negozi in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze al fine di delimitare spazi di servizio e posti in contenitori facilmente amovibili;
- m. i balconi, le verande, i bow-windows e simili infissi a carattere stabile;

~~n. le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per interventi di recupero, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinario o restauro del patrimonio edilizio per il solo tempo necessario all'esecuzione dei lavori autorizzati dall'ufficio tecnico. Nel caso di superamento ingiustificato e cioè senza approvazione dell'ufficio tecnico dei tempi di esecuzione dei lavori, sarà corrisposta la tariffa ordinaria aumentata del 100%.~~

Eliminato con delibera C.C. n. 25/2012

Art. 18 Maggiorazioni

Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica la tariffa di base.

Art. 19 Versamento del canone per le occupazioni permanenti

- 1) Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
- 2) Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per la prima annualità il pagamento della concessione va conteggiato proporzionalmente ai mesi di effettiva occupazione, con arrotondamento al mese intero.
- 3) Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
- 4) Il versamento del canone va effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento ad € 0,52 per difetto se la frazione non è superiore ad € 0,26 o per eccesso se è superiore ad € 0,26.

- 5) Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in tre rate anticipate, qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore ad € 258,23.
- 6) Il canone per occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali di servizi medesimi è versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 20

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

Per le occupazioni temporanee, il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le stesse modalità previste nell'art. 20, comma 4, o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza, agli uffici comunali preposti o al concessionario del servizio. Le occupazioni temporanee sono di durata inferiore all'anno e sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie, a giorno ed in base alla superficie occupata.

Art. 21

Accertamenti

- 1) Il Comune verifica i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al soggetto obbligato al pagamento del canone. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di canone, determinata dal Comune e accertata dal concessionario, è versata con le modalità di cui artt. 19 e 20 del presente Regolamento, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, maggiorata degli interessi previsti dall'art. 1284 del Codice Civile.
- 2) Il Comune provvede all'accertamento delle occupazioni abusive. In tal caso emette apposito avviso di accertamento motivato, nel quale sono indicati il canone, nonché le sanzioni e gli interessi moratori liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.
- 3) Gli avvisi di accertamento devono essere notificati al concessionario, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- 4) Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

Art. 22

Riscossione coattiva

- 1) La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate dal presente Regolamento, si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28.01.1988 n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.
- 2) In caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1, è svolto dal concessionario del servizio stesso.
- 3) Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

Art. 23

Rimborsi

I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai soggetti obbligati al pagamento del canone, spettano gli interessi di mora in ragione del 5 per cento annuo alla data dell'eseguito pagamento.

Art. 24

Sanzioni

- 1) Le violazioni delle norme regolamentari e delle prescrizioni fatte in sede di rilascio della concessione, non incidenti sulla determinazione del canone sono punite con l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 154,94 ad € 516,46 ai sensi dell'art. 106 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.
- 2) Per l'omessa presentazione della domanda e conseguente occupazione abusiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al canone dovuto maggiorato del 50 per cento.
- 3) Per occupazione difforme da quella assentita nella concessione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al canone dovuto maggiorato del 30 per cento.

- 4) Chi non effettua, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50 per cento del canone dovuto e non versato.
- 5) Sulle somme dovute a nome e titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del 5 per cento annuo.
- 6) Le sanzioni amministrative indicate nei commi precedenti sono ridotte al 50 per cento se entro sessanta giorni dalla contestazione il trasgressore provvede al pagamento del canone nella misura dovuta, unitamente alle sanzioni ed agli interessi moratori.
- 7) Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del Nuovo Codice della Strada.
- 8) La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile o dal concessionario in caso di affidamento del servizio.
- 9) Nel caso di installazione abusive di manufatti, il Comune dispone per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi e avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente tale termine, il Comune procede all'immediata rimozione d'ufficio. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 22 del presente Regolamento.

Art. 25

Disposizioni finali e transitorie

- 1) L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 1999. Da tale data cessa l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.
- 2) I soggetti di cui all'art. 16, già tenuti a corrispondere la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, sono tenuti al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura, alla scadenza e con le modalità di cui al presente Regolamento.
- 3) Si abroga con decorrenza dal 1° gennaio 1999 il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 28.06.1994.

INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI PERMANENTI

SUOLO PUBBLICO

~~● Passi carrai~~

- Spazi riservati in via esclusiva e permanente a carico e scarico merci
- Spazi riservati al parcheggio privato
- Chioschi e simili adibiti alla somministrazione di beni e servizi al dettaglio
- Cartellonistica stradale e preinsegne
- Mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche appoggiati al suolo
- Esposizioni di merce all'esterno di negozi su appositi supporti
- Esposizioni di merce alla rinfusa all'esterno di negozi
- Arredo urbano in genere pubblicizzato ed esposto a cura di privati
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili
- Dehors
- Fioriere e simili
- Aree mercatali
- Distributori automatici di tabacchi

SOPRASSUOLO

- Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica non appoggiati al suolo
- Cavidotti, elettrodotti e simili
- Impianti a fune per trasporto merci e persone

SOTTOSUOLO

- Cisterne e serbatoi interrati in genere
- Cavidotti interrati
- Condotte e tubazioni interrate
- Pozzi, pozzetti, cabine di derivazione e smistamento esclusi gli allacci ai servizi di pubblica utilità
- Cunicoli sotterranei destinati allo scorrimento di cavi e simili per l'erogazione di pubblici servizi

INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE

SUOLO PUBBLICO

- Banchi di vendita e simili sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici (escluse le tende sporgenti)
- Esposizioni di merce all'esterno di negozi su appositi espositori
- Esposizioni di merce alla rinfusa all'esterno dei negozi
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili
- Scavi e reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) eseguiti per la manutenzione di impianti ed attrezzature destinati alla fornitura di servizi di pubblica utilità
- Spettacoli viaggianti e circensi
- Manifestazioni politiche, culturali, religiose e sportive – deposito temporaneo di merci di qualunque genere su spazi pubblici
- Fioriere e simili
- Dehors
- Ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici servizi
- Mezzi pubblicitari di qualunque tipo, infissi al suolo

SOPRASSUOLO

- Tende parasole sporgenti da bancarelle e simili
- Insegne pubblicitarie a bandiere e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, non infissi al suolo
- Striscioni pubblicitari esposti trasversalmente alle pubbliche vie e piazze
- Cavidotti, elettrodotti e simili realizzati a carattere temporaneo

SOTTOSUOLO

- Pozzi, pozzetti, condutture, cavidotti interrati realizzati a carattere provvisorio

ALLEGATO B)

**TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Tariffa ordinaria per occupazioni permanenti di suolo

1^ Categoria: € 17,56 al mq. o ml. all'anno

2^ Categoria: € 15,80 al mq. o ml. all'anno

**B) Tariffe per occupazioni permanenti di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo
(riduzione del 50% sulle tariffe ordinarie)**

1^ Categoria: € 9,81 al mq. o ml. all'anno

2^ Categoria: € 8,83 al mq. o ml. all'anno

**C) Tariffe per occupazioni permanenti con tende e simili
(riduzione del 70% sulle tariffe ordinarie)**

1^ Categoria: € 5,27 al mq. o ml. all'anno

2^ Categoria: € 4,74 al mq. o ml. all'anno

**D) Tariffe per occupazioni permanenti con passi carrabili
(riduzione del 50% sulle tariffe ordinarie)**

1^ Categoria: € 8,78 al mq. o ml. all'anno

2^ Categoria: € 7,90 al mq. o ml. all'anno

E) Tariffa per occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi

€ 0,77 per utenza

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Tariffa ordinaria per occupazioni temporanee di suolo

1^ Categoria: € 1,03 al mq. o ml. a giorno

2^ Categoria: € 0,93 al mq. o ml. a giorno

B) Tariffe per occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sovrastanti il suolo (riduzione del 50% sulla tariffa ordinaria)

1^ Categoria: € 0,52 al mq. o ml. a giorno

2^ Categoria: € 0,46 al mq. o ml. a giorno

C) Tariffe per occupazioni con tende o simili (riduzione del 70% sulla tariffa ordinaria)

1^ Categoria: € 0,31 al mq. o ml. a giorno

2^ Categoria: € 0,28 al mq. o ml. a giorno

D) Tariffe per ponteggi per attività edilizia nel caso superino il tempo previsto nell'autorizzazione dell'ufficio tecnico (aumento 100% tariffe ordinarie)

1^ Categoria: € 2,06 al mq. o ml. a giorno

2^ Categoria: € 1,86 al mq. o ml. a giorno

E) Tariffe per occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (riduzione del 50% sulla tariffa ord.)

1^ Categoria: € 0,52 al mq. o ml. a giorno
€ 0,11 al mq. o ml. a giorno in occasione del mercato settimanale (5 ore giornaliere)
€ 0,26 al mq. o ml. a giorno in occasione della fiera (occup. ricorrente riduzione del 50%)

2^ Categoria: € 0,46 al mq. o ml. a giorno
€ 0,10 al mq. o ml. a giorno in occasione del mercato settimanale (5 ore giornaliere)
€ 0,23 al mq. o ml. a giorno in occasione della fiera (occup. ricorrente riduzione del 50%)

F) Tariffe per l'occupazione temporanea realizzata da pubblici esercizi con tavolini, sedie, ombrelloni o similari (*riduzione del 70% sulla tariffa ordinaria*)

1^ Categoria: € 0,31 al mq. o ml. a giorno

2^ Categoria: € 0,28 al mq. o ml. a giorno

G) Tariffe per occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (*riduzione dell'80% sulla tariffa ordinaria*)

1^ Categoria: € 0,21 al mq. o ml. a giorno

€ 0,10 al mq. o ml. a giorno in occasione della fiera (occup. ricorrente riduzione del 50%)

2^ Categoria: € 0,21 al mq. o ml. a giorno

€ 0,10 al mq. o ml. a giorno in occasione della fiera (occup. ricorrente riduzione del 50%)

H) Tariffe per occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive nonché da ONLUS (*riduzione dell'80% sulla tariffa ordinaria*)

1^ Categoria: € 0,21 al mq. o ml. a giorno

2^ Categoria: € 0,10 al mq. o ml. a giorno

I) Tariffe per occupazioni realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

1^ Categoria: € 1,03 al mq. o ml. a giorno

2^ Categoria: € 0,93 al mq. o ml. a giorno

ALLEGATO A)

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA C.O.S.A.P.

CATEGORIA 1^

N.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO O AREA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	STRADA	CAPOLUOGO	VIA G. MARCONI
2	PIAZZA	CAPOLUOGO	ITALIA
3	STRADA	CAPOLUOGO	VIA G. GARIBALDI
4	STRADA	FRAZIONE	VIA MAZZINI
5	STRADA	FRAZIONE	VIA BUSCHINI
6	STRADA	FRAZIONE	VIA FORNACE
7	PIAZZA	FRAZIONE	CARNEVALI
8	VIA	FRAZIONE	CIRCONVALLAZIONE

CATEGORIA 2^

N.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO O AREA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	STRADA	CAPOLUOGO	VIA PASINI
2	STRADA	CAPOLUOGO	VIA XX SETTEMBRE
3	STRADA	CAPOLUOGO	VIA DON LUIGI STURZO
4	STRADA	CAPOLUOGO	VIA MARSALA
5	STRADA	CAPOLUOGO	VIA DELLE ROTTE
6	STRADA	CAPOLUOGO	V.LO DELLA CHIESA
7	STRADA	CAPOLUOGO	VIA XXV APRILE
8	STRADA	CAPOLUOGO	VIA ROTTAIOLE
9	STRADA	CAPOLUOGO	VIA BASSA VERNAZZI
10	STRADA	CAPOLUOGO	VIA MALUNGOLA
11	STRADA	CAPOLUOGO	VIA PRATO BERTELLO
12	STRADA	CAPOLUOGO	VIA ROMA
13	CASCINA	CAPOLUOGO	CASCINA PIOMBI
14	CASCINA	CAPOLUOGO	CASCINA PIOMBI NUOVI
15	CASCINA	CAPOLUOGO	CASCINA ARGENTINA
16	CASCINA	CAPOLUOGO	CASCINA PESCATORI
17	CASCINA	CAPOLUOGO	CASCINA ARIALI
18	CASCINA	CAPOLUOGO	CASCINA PRATO DEL MORO

19	CASCINA	CAPOLUOGO	CASCINA PRATERIE
20	CASCINA	CAPOLUOGO	CASCINA SAN PAOLO
21	CASCINA	CAPOLUOGO	CASCINA MALUSE
22	CASCINA	CAPOLUOGO	CASCINA MALUSETTE
23	CASCINA	CAPOLUOGO	CASCINA MOLINO
24	STRADA	CAPOLUOGO	FERMATA TRAM
25	CASA	CAPOLUOGO	CASA ALPINA
26	STRADA	CAPOLUOGO	VIA EUROPA
27	STRADA	FRAZIONE	VIA MADONNINA
28	STRADA	FRAZIONE	VIA GUADETTO
29	STRADA	FRAZIONE	VIA STORTA
30	STRADA	FRAZIONE	VIA 1° MAGGIO
31	STRADA	FRAZIONE	VIA MAMELI
32	STRADA	FRAZIONE	V.LO BELFIORE
33	STRADA	FRAZIONE	VIA SCACCABAROZZI
34	STRADA	FRAZIONE	VIA NUOVA
35	STRADA	FRAZIONE	V.LO VOLTONE
36	STRADA	FRAZIONE	VIA EUROPA